

ANALISI

Collocamento obbligatorio semplificato per le controllate

di **Michele Tiraboschi**
e **Pierluigi Rausei**

Con la circolare 27/2011 (si veda *Il Sole 24 Ore* di ieri) il **ministero del Lavoro** è intervenuto a fornire i chiarimenti necessari per la corretta attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 9 del decreto legge 138/2011 sul nuovo regime semplificato delle compensazioni del collocamento obbligatorio. Il novellato articolo 5 della legge 68/99, infatti, semplifica l'azione adesiva delle imprese multilocalizzate e dei gruppi di imprese, stabilendo che gli obblighi di assunzione devono essere rispettati a livello nazionale e non nei singoli ambiti territoriali in cui insistono le unità produttive o le imprese del gruppo.

La norma riconosce alle imprese che occupano personale in diverse località la possibilità di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori da collocare obbligatoriamente superiore a quanto previsto per la singola sede di lavoro, portando automaticamente in compensazione le eccedenze rispetto al minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.

Per le imprese controllate o collegate che fanno parte di un gruppo si prevede che possono assumere in una qualsiasi delle imprese del gruppo con sede in Italia, un numero di lavoratori superiore al dovuto, compensando in via automatica le eccedenze col minor numero di lavoratori assunti in altre imprese del gruppo con sede in Italia.

All'evidenza l'automatismo introdotto dal Legislatore va nella direzione di consentire alle aziende di poter assolvere agli obblighi del collocamento obbligatorio. La facoltà di procedere immediatamente ad assunzioni nei territori in cui sussistono le

condizioni per garantire l'inserimento e la integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro può consentire un migliore tasso di attuazione della legge 68/99 da parte dei datori di lavoro privati.

La compensazione opera automaticamente in base alla dichiarazione del datore di lavoro resa nel prospetto informativo. L'unico adempimento cui sono tenute le imprese che procedono alla compensazione territoriale è dato dall'invio, nella già attuata modalità telematica, del prospetto informativo (modulo UniPi) ai servizi competenti di ciascuna delle province nel cui territorio sono localizzate le unità produttive dell'azienda o le imprese del gruppo. L'assolvimento degli obblighi di assunzione a livello nazionale mediante compensazione sarà comunicato dall'azienda multilocalizzata o dalla azienda capogruppo per le imprese che fanno parte del gruppo.

La circolare conferma poi la nota ministeriale 1630/M76 dell'11 ottobre 2001 per quanto riguarda l'inammissibile contestualità dell'esonero parziale e della compensazione territoriale per la medesima unità produttiva, mentre riconosce alle imprese che attuano la compensazione territoriale la facoltà di rimodulare le convenzioni eventualmente attivate con i competenti servizi provinciali relativamente alle unità produttive per le quali sussistono obblighi di assunzione, assolti a livello nazionale mediante la nuova compensazione automatica.

I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati alla compensazione per gli uffici di una medesima regione. Le modalità saranno definite da una direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

